

STATUTO

1. DENOMINAZIONE - E' costituita l'Associazione culturale denominata:

"ASSOCIAZIONE CULTURALE CAROSELLO"

2. SEDE - L'associazione ha sede in Varese, via De Cristoforis n. 5.

3. DURATA - La durata dell'associazione è illimitata.

4. SCOPI - L'associazione non ha scopi di lucro, è apartitica, ha carattere volontario, democratico e progressista.

Essa si prefigge di promuovere attività di carattere culturale, formative, informative e ricreative nonché servizi, nei confronti di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna e con particolare riferimento ai giovani, contribuendo alla crescita culturale e civile dei propri soci.

Scopo dell'associazione è la sensibilizzazione dei cittadini tutti nei confronti delle nuove forme di espressione del linguaggio musicale, nonché la promozione e lo sviluppo di tutte quelle attività culturali, formative, informative che riguardano il mondo dell'arte in genere e della musica in particolare, aiutando chi vuole esprimere il proprio talento artistico a trovare strumenti, luoghi ed opportunità di crescita e di confronto.

Essa potrà promuovere attività ricreative e servizi, festival, serate musicali, concerti, organizzati per favorire una maggior conoscenza ed una specifica cultura, in particolare,

	in nuove forme di espressione del linguaggio musicale e potrà	
	intrattenere rapporti con associazioni, categorie e centri	
	che perseguono finalità simili od analoghe alle proprie.	
	A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione	
	potrà, pertanto, svolgere le seguenti attività:	
	=promuovere tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi,	
	dibattiti, inchieste, seminari, proiezioni di film e documen-	
	tari culturali o comunque di interesse per i soci, a tutela e	
	diffusione della musica, nonché incontri e manifestazioni;	
	=pubblicare eventuali riviste/bollettini, atti di convegni,	
	di seminari, di studi e ricerche, ecc..	
	Essa potrà comunque operare e svolgere il proprio intervento	
	in tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali,	
	ricreative e formative, senza distinzione alcuna di sesso,	
	razza, religione, ecc.. e potrà comunque svolgere qualsiasi	
	altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente ai	
	propri scopi.	
	Esclusivamente ai fini del raggiungimento dei propri scopi,	
	essa potrà comunque compiere ogni attività che riterrà neces-	
	saria e/o opportuna, sia mobiliare che immobiliare, che fi-	
	nanziaria, il tutto purchè nei limiti di legge.	
	5. REQUISITI DEI SOCI - Il numero dei soci è illimitato.	
	Possono far parte dell'associazione con la qualità di soci,	
	tutti, purchè maggiorenni, senza alcuna distinzione e con i	
	medesimi diritti, cittadini italiani e stranieri, residenti	

in Italia, che si riconoscono e che intendono condividere lo scopo e le finalità dell'associazione, nonché altre Associazioni, Enti, Circoli, purchè condividano il medesimo scopo e le medesime finalità della stessa.

I minorenni possono assumere la qualità di socio solo previo consenso scritto dei genitori e comunque legalmente rappresentati, non godono di diritto di voto in assemblea.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri e si classificano in:

- Soci Fondatori, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, che sostengono l'attività dell'Associazione, ne promuovono gli scopi e le finalità e la valorizzano;

- Soci Ordinari, che pure sostengono l'attività dell'associazione e la valorizzano e che contribuiscono finanziariamente a sostenerla e che versano ogni anno la quota che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo;

- Soci Sostenitori, coloro cui venga riconosciuta tale qualifica da parte del Consiglio Direttivo, in considerazione di particolari meriti verso l'Associazione.

I soci sono obbligati al rispetto della civile convivenza e pertanto tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto. L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi e/o affini nonché partecipa-

glio Direttivo di essere in possesso dei requisiti affinché

venga deliberata la loro ammissione, dichiarando per iscritto

le proprie generalità, che dovranno essere recepite dall'as-

sociazione ai fini di non reiterare la partecipazione in qua-

lità di aspirante.

Se interessati, dovranno formalizzare la richiesta con gli a-

dempimenti di cui sopra.

7. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI - L'appartenenza all'associazio-

ne non può essere temporanea ed obbliga gli associati al ri-

spetto delle iniziative prese dagli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazio-

ne e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni

promosse dall'associazione, di riunirsi in assemblea per di-

scutere e votare le questioni riguardanti l'associazione e di

eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti,

purchè in regola con il rinnovo della tessera associativa.

Tutti i soci hanno il dovere e quindi sono tenuti a pagare la

quota associativa annuale, accettare e rispettare lo Statuto

e le deliberazioni che vengono regolarmente assunte dagli or-

gani dell'Associazione.

8. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - La qualifica di socio

può venir meno a seguito di:

=dimissioni, che dovranno essere comunicate al Consiglio Di-

rettivo per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere

dell'anno. Se non provvederà entro tale termine, il socio

	L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.	
	L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta	
	all'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del	
	rendiconto economico e finanziario consuntivo nonchè per l'e-	
	ventuale rinnovo delle cariche sociali.	
	L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordi-	
	naria che in sede straordinaria, a seguito di decisione del	
	Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al presiden-	
	te, di almeno un terzo di tutti i soci.	
	L'assemblea ordinaria delibera:	
	=sul rendiconto economico e finanziario consuntivo e sulle	
	relazioni del Consiglio Direttivo;	
	=sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, sull'isti-	
	tuzione del Collegio Revisori dei Conti e sulla loro nomina;	
	=sugli indirizzi e sulle direttive d'ordine generale dell'As-	
	sociazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei	
	vari settori di sua competenza;	
	=su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto	
	alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.	
	L'assemblea straordinaria delibera:	
	=sullo scioglimento dell'Associazione;	
	=sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello	
	statuto;	
	=su ogni altro argomento di carattere straordinario sottopo-	
	sto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.	

	Le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convoca-	
	zione, sono convocate, a cura della presidenza, anche fuori	
	dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante affissione	
	presso la sede sociale nella bacheca dell'associazione pre-	
	sente all'interno della sede medesima, con apposito avviso,	
	almeno 15 (quindici) giorni consecutivi antecedenti la data	
	dell'assemblea.	
	Le assemblee straordinarie, sia in prima che in seconda con-	
	vocazione, sono convocate, a cura della presidenza, anche	
	fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, mediante affis-	
	sione presso la sede sociale nella bacheca dell'associazione	
	presente all'interno della sede medesima, con apposito avvi-	
	so, almeno 15 (quindici) giorni consecutivi antecedenti la	
	data dell'assemblea e mediante fax e/o e-mail almeno 15	
	(quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione,	
	indirizzati a tutti i soci.	
	In casi di motivata urgenza, il termine di preavviso può es-	
	sere ridotto a 8 (otto) giorni.	
	Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valida-	
	mente costituite e deliberano validamente con le maggioranze	
	di legge.	
	Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, tutti i soci con uguali diritti ed in regola	
	nel pagamento della quota associativa.	
	Gli associati possono partecipare all'assemblea anche per de-	

lega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro associato: è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, di cui verrà redatto il relativo verbale a cura del Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di richiedere che il verbale venga redatto da un notaio, fungendo questi da segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

11. CONSIGLIO DIRETTIVO - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, nominati dall'assemblea ordinaria e rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Qualora, per qualunque causa, venissero a mancare uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio diret-

	<p>tivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del consiglio stesso.</p>	
	<p>La carica di consigliere è gratuita e le prestazioni dei consiglieri sono gratuite, per cui i membri del consiglio non riceveranno remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.</p>	
	<p>Il Consiglio, nel proprio seno, elegge il Presidente.</p>	
	<p>Esso:</p>	
	<p>=delibera sulle questioni riguardanti i programmi e l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;</p>	
	<p>=redige annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;</p>	
	<p>=delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario in particolare delibera sulla stipulazione di atti e contratti inerenti le attività sociali;</p>	
	<p>=procede, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci;</p>	
	<p>=delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;</p>	
	<p>=delibera su eventuali azioni disciplinari nei confronti dei soci e sull'esclusione degli stessi;</p>	
	<p>=stabilisce l'entità della/e quota/e associativa/e annuale/i;</p>	
	<p>=delibera sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad</p>	

	enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'at-	
	tività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti	
	da scegliere tra i soci;	
	=esprime parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame	
	dal presidente.	
	Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente o ad al-	
	tro componente ritenuto idoneo, mediante delega scritta, la	
	facoltà di accettare la domanda di ammissione dei nuovi soci,	
	per i quali non vi siano fondati motivi di eventuale esclu-	
	sione.	
	Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni,	
	può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di com-	
	missioni di lavoro da esso nominate, nonchè dell'attività vo-	
	lontaria di cittadini non soci, in grado, per competente spe-	
	cifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici pro-	
	grammi nonchè, in generale, della collaborazione di esperti	
	esterni e/o di commissioni consultive di studio, nominate dal	
	consiglio stesso, composte da soci/non soci.	
	Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per	
	alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di	
	parità di voti prevale il voto del Presidente, ad eccezione	
	del caso in cui siano presenti unicamente due consiglieri,	
	per il quale necessiterà l'unanimità.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Pre-	
	sidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta	

	da almeno due dei suoi membri e, necessariamente, per delibe-	
	rare in ordine al consuntivo e sull'ammissione di nuovi soci.	
	Alle riunioni partecipa il segretario. In assenza del medesi-	
	mo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio de-	
	signato dal presidente.	
	Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate	
	dal Presidente, sia presso la sede dell'Associazione sia al-	
	trove, purchè in Italia, con lettera da spedirsi o da conse-	
	gnarsi a mano almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza	
	a ciascun consigliere e nei casi di urgenza con telegramma,	
	telex o anche mediante fax, e-mail o altro mezzo idoneo da	
	inviarsi almeno un giorno prima.	
	Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di al-	
	meno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal	
	presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai	
	presenti.	
	Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte consta-	
	re da verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario,	
	da tenere a disposizione dei soci.	
	Alle riunioni del consiglio direttivo dovranno essere sempre	
	invitati i membri del Collegio dei Revisori, se istituito.	
	12. PRESIDENTE - Il presidente dirige l'associazione e la	
	rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte ai terzi ed in	
	giudizio (art. 36 secondo comma C.C.).	
	Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione	

e del buon andamento degli affari dell'Associazione.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo.

Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Il presidente è eletto dal consiglio direttivo, ad eccezione del primo che potrà essere eletto nell'atto costitutivo, e dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, le mansioni saranno assunte provvisoriamente dal Vice Presidente.

13. VICE PRESIDENTE - Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di assenza e/o di impedimento di questo, ne assume le mansioni.

Il Vice presidente è eletto dal consiglio direttivo, ad eccezione del primo che potrà essere eletto nell'atto costitutivo, e dura in carica 3 (tre) esercizi finanziari e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

14. SEGRETARIO - Il segretario dell'associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, ad eccezione del primo che potrà essere eletto nell'atto costitutivo, per tre esercizi finanziari fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti

	il consiglio ma socie dell'associazione.	
	Il segretario dirige gli uffici dell'associazione; cura il	
	disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della	
	corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui de-	
	mandato dalla presidenza, dalla quale riceve direttive per lo	
	svolgimento dei suoi compiti; partecipa alle sedute del Con-	
	siglio Direttivo ed alle riunioni dell'assemblea.	
	Il segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contat-	
	ti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e pri-	
	vati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività	
	dell'associazione.	
	Per quanto di sua competenza viene svolto in nome dell'Asso-	
	ciatione, il segretario ha la rappresentanza legale verso i	
	terzi.	
	15. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - Al Collegio dei Reviso-	
	ri dei Conti, se istituito, spetta, nelle forme e nei limiti	
	d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa/contabile	
	dell'associazione.	
	Esso deve redigere le sue relazioni all'assemblea relativa-	
	mente ai rendiconti, economici e finanziari, consuntivi e	
	preventivi, predisposti dal Consiglio Direttivo.	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'assemblea,	
	è composto da tre membri che durano in carica 3 (tre) eserci-	
	zi finanziari. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti	
	sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in par-	

te fra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

16. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE - Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

a) da beni mobili ed immobili che saranno in proprietà dell'Associazione;

b) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

c) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;

d) da versamenti volontari degli associati;

e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalla/e quota/e d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura che sarà fissata annualmente dal Consiglio Direttivo;

b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 (trenta) marzo di ogni anno.

Le quote o i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

17. ESERCIZI SOCIALI - L'esercizio sociale inizia il 1° (pri-

	mo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
	L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al segretario secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo e del presidente del Collegio dei Revisori, se istituito.	
	Non possono in alcun caso essere distribuiti, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	18. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE - In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.	
	Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'assemblea al momento della deliberazione dello scioglimento o, se non deliberato, dei liquidatori, ad associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	19. REGOLAMENTO INTERNO - Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.	